

COMUNE DI PRAMOLLO

PROVINCIA DI TORINO



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
RADIOELETTRICI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.07.2015

SOMMARIO

| | |
|-------------|--|
| Articolo 1 | Finalità |
| Articolo 2 | Campo di applicazione |
| Articolo 3 | Definizioni |
| Articolo 4 | Limiti di esposizione e valori di attenzione |
| Articolo 5 | Obiettivi di qualità |
| Articolo 6 | Localizzazione degli impianti |
| Articolo 7 | Criteri per l'installazione degli impianti e misure di cautela |
| Articolo 8 | Procedure autorizzative per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti |
| Articolo 9 | Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti |
| Articolo 10 | Programma annuale dei gestori |
| Articolo 11 | Spese per attività istruttorie |
| Articolo 12 | Controlli |
| Articolo 13 | Impianti esistenti e catasto degli impianti |
| Articolo 14 | Impianti provvisori |
| Articolo 15 | Comunicazione di entrata in esercizio |
| Articolo 16 | Sanzioni |
| Articolo 17 | Pubblicità del regolamento e degli atti |
| Articolo 18 | Norme abrogate |
| Articolo 19 | Casi non previsti dal presente regolamento |
| Articolo 20 | Rinvio dinamico |
| Articolo 21 | Entrata in vigore del regolamento |

Articolo 1

Finalità

- (1) Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22.02.2001, n. 36, dell'art. 7, comma 1, della L.R. 03.08.2004, n. 19 e della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 16-757 del 05.09.2005, al fine di assicurare, per quanto di competenza, il corretto inserimento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Articolo 2

Campo di applicazione

- (1) Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei casi di nuova installazione e di modifica delle caratteristiche esistenti di impianti radioelettrici per la telefonia mobile e impianti per radiodiffusione, sonora e televisiva, ove i suddetti impianti possano comportare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 19/04.
- (2) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - agli impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica;
 - ai casi previsti dall'art. 2, comma 2, della L.R. 19/04 ossia ai casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici; agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della legge 36/01;
 - ai casi previsti dall'art. 2, comma 3, lettere a) e b), della L.R. 19/04 ossia:
 - agli impianti fissi con potenza in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM);
 - agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA.
- (3) Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 19/04, nei riguardi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia le disposizioni si applicano compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al Comune le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi.

Articolo 3

Definizioni

- (1) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le definizioni riportate dall'art. 3 della legge 36/01 e dall'art. 3 della L.R. 19/04.

Articolo 4

Limiti di esposizione e valori di attenzione

- (1) I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003 ed ai commi 8, 9 e 10 dell'art. 14 della Legge 221 del 17/12/2012. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove la normativa nazionale intervenga con disposizioni diverse.

Articolo 5

Obiettivi di qualità

- (1) Il presente regolamento persegue gli obiettivi di qualità come stabilito dall'art. 3 della legge 36/01 e dall'art. 4 del D.P.C.M. 08.07.2003, attraverso l'enunciazione di criteri localizzativi e di controllo e monitoraggio delle installazioni, al fine di minimizzare l'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in linea con quanto stabilito dalle norme statali vigenti.

Articolo 6

Localizzazione degli impianti

- (1) La localizzazione dei nuovi impianti (o la rilocalizzazione di quelli esistenti) è normata in modo differenziato sul territorio comunale a seconda delle aree descritte negli allegati **“A – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione”** e **“B – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva”** e deve seguire i criteri e le prescrizioni dettate al successivo art. 7.
- (2) I suddetti allegati sono soggetti a revisione a seguito di varianti urbanistiche che modifichino la classificazione delle aree o comunque per giustificati motivi.

Articolo 7

Criteri per l'installazione degli impianti e misure di cautela.

- (1) In riferimento alle definizioni riportate dalla D.G.R. n. 16-757 del 05.09.2005, come specificate al precedente art. 6, il presente regolamento stabilisce le seguenti modalità di intervento:

A) Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

AREE SENSIBILI

In tali aree l'installazione di impianti è vietata. Il divieto può essere derogato esclusivamente per particolari attività svolte all'interno dell'area che richiedano una puntuale copertura radioelettrica, documentata dal titolare dell'attività stessa contestualmente alla richiesta di autorizzazione.

ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA

L'installazione di impianti è consentita alle seguenti condizioni:

- a) nelle aree comprese nel raggio di 30 m. dal confine esterno delle aree sensibili l'installazione è ammessa previa specifica dichiarazione del richiedente circa l'oggettiva difficoltà tecnica di reperire localizzazioni alternative al di fuori di tale fascia;
- b) sui beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 42/04, come definiti ai sensi degli artt. 10 e 11 dello stesso decreto, l'installazione è ammessa previa autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi degli articoli 22 e seguenti;
- c) nelle aree definite “centro storico” dal P.R.G.C. l'installazione è consentita a condizione che il progetto documenti gli accorgimenti, da concordarsi con il Comune, necessari a minimizzare l'impatto visivo delle strutture con particolare attenzione al posizionamento, ai colori e alle dimensioni, in un'ottica di tutela sia dell'immobile interessato, sia del contesto urbano; per quanto possibile si dovrà evitare di rendere visibili le strutture dagli spazi pubblici;
- d) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nelle aree protette, nelle aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area, l'installazione è ammessa previa

autorizzazione del competente settore regionale e, se prescritto, su parere dell'ente preposto alla tutela del vincolo; ove l'intervento rientri nei casi di sub-delega ai sensi del D. Lgs. 42/04 e L.R. 32/08 o della L.R. 45/89, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune secondo la prassi corrente. Il Comune può prescrivere accorgimenti specifici volti all'attenuazione dell'impatto visivo e alla salvaguardia del bene vincolato.

ZONE DI ATTRAZIONE

L'installazione degli impianti è consentita senza specifiche condizioni dipendenti dalla competenza comunale.

ZONE NEUTRE

L'installazione degli impianti è consentita senza specifiche condizioni dipendenti dalla competenza comunale.

B) Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

L'individuazione dei siti di localizzazione deve essere coerente con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fatte salve le competenze dell'ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

I siti delle stazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento rappresentano localizzazione preferenziale, fatta salva la compatibilità con la normativa vigente.

Nelle altre aree individuate dall'allegato "B" si applicano i seguenti criteri:

AREE SENSIBILI

In tali aree l'installazione di impianti è vietata.

ZONE DI VINCOLO

L'installazione di impianti è vietata, fatto salvo l'utilizzo di eventuali strutture di supporto esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso in cui il divieto comporti effettivo impedimento all'assicurazione della copertura radioelettrica del territorio comunale o intercomunale, l'installazione è consentita previo accertamento circa la mancanza di localizzazione alternative, dimostrato e dichiarato dal richiedente e verificato dal Comune.

ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA

L'installazione di impianti è consentita alle seguenti condizioni:

- a) nelle aree comprese nel raggio di 30 m. dal confine esterno delle aree sensibili l'installazione è ammessa previa specifica dichiarazione del richiedente circa l'oggettiva difficoltà tecnica di reperire localizzazioni alternative al di fuori di tale fascia;
- b) sui beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 42/04, come definiti ai sensi degli artt. 10 e 11 dello stesso decreto, l'installazione è ammessa previa autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi degli articoli 22 e seguenti;
- c) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nelle aree protette, nelle aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area, l'installazione è ammessa previa autorizzazione del competente settore regionale e, se prescritto, su parere dell'ente preposto alla tutela del vincolo; ove l'intervento rientri nei casi di sub-delega ai sensi del D. Lgs. 42/04 e L.R. 32/08 o L.R. 45/89, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune secondo la prassi corrente. Il Comune può prescrivere accorgimenti specifici volti all'attenuazione dell'impatto visivo e alla salvaguardia del bene vincolato.

ZONE DI ATTRAZIONE

L'installazione degli impianti è consentita senza specifiche condizioni dipendenti dalla competenza comunale.

ZONE NEUTRE

L'installazione degli impianti è consentita senza specifiche condizioni dipendenti dalla competenza comunale.

Articolo 8

Procedure autorizzative per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti

- (1) Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica o soggetti da loro delegati presentano allo Sportello Unico per le Attività Produttive, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto.
- (2) Alla presentazione della domanda lo Sportello Unico per le Attività Produttive indica al richiedente il nome del Responsabile del procedimento.
- (3) La domanda è formulata ai sensi degli artt. 87, 87 bis e 87 ter e del D.Lgs 259/2003, mediante:
 - richiesta di autorizzazione per installazione o modifica di impianti fissi per telecomunicazione e radiodiffusione, compresi di impianti per telefonia mobile funzionanti nelle gamme di frequenza da 0 Hz a 300 Ghz, con potenza in singola antenna superiore ai 20 W, indipendentemente dalla necessità o meno della realizzazione di opere civili finalizzate all'installazione degli impianti medesimi;
 - S.C.I.A. per installazione o modifica impianti fissi per telecomunicazione e radiodiffusione, compresi di impianti per telefonia mobile funzionanti nelle gamme di frequenza da 0 Hz a 300 Ghz, con potenza in singola antenna inferiore o uguale ai 20 W, indipendentemente dalla necessità o meno della realizzazione di opere civili finalizzate all'installazione degli impianti medesimi;
 - comunicazione descrittiva da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non minori ad 1 mt ed aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 mt;secondo le modalità della D.G.R. n. 15 – 12731 del 14.06.2004 (D.Lgs 259/03 Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici) così come modificata dalla D.G.R. n. 112 – 13293 del 12.08.2004.
- (4) Fanno eccezione le procedure semplificate di cui al successivo art. 9.
- (5) Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
- (6) L'istanza, nel caso della S.C.I.A., deve essere redatta secondo il modello di cui alla D.G.R. 15-12731 del 14.06.2004 comprensiva di:
 - descrizione dell'impianto e delle aree circostanti;
 - caratteristiche radioelettriche dell'impianto.e deve contenere i seguenti allegati:
 - scheda tecnica dell'impianto (All. A della D.G.R. n. 15-12731 del 14.06.2004);
 - diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante (All. B della D.G.R. n. 15-12731 del 14.06.2004);
 - mappa della zona circostante il punto di installazione (All. C della D.G.R. n. 15-12731 del 14.06.2004);

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa (Allegato II);
 - attestazioni di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie (art. 11 del presente regolamento);
 - estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni, nel caso di impianti per teleradiodiffusione.
- (7) L'istanza, nel caso di autorizzazione, deve essere redatta secondo il modello di cui alla D.G.R. n. 15-12731 del 14.06.2004 comprensiva di:
- descrizione dell'impianto e delle aree circostanti;
 - descrizione del terreno circostante (edifici, conformazione e morfologia del terreno, eventuale presenza di altre stazioni emittenti);
 - caratteristiche radioelettriche dell'impianto (deducibili dai contenuti degli All. A e B);
 - stime del campo generato;
 - modalità di simulazione numerica.
- e deve contenere i seguenti allegati:
- scheda tecnica dell'impianto (All. A della D.G.R. n. 15-12731 del 14.06.2004);
 - diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante (All. B della D.G.R. n. 15-12731 del 14.06.2004);
 - mappa della zona circostante il punto di installazione (All. C della D.G.R. n. 15-12731 del 14.06.2004);
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del volume di rispetto (All. D della D.G.R. n. 15-12731 del 14.06.2004);
 - planimetria generale ante operam e post operam del progetto di impianto (All. E della D.G.R. n. 15-12731 del 14.06.2004);
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa (Allegato II);
 - attestazioni di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie (art. 11 del presente regolamento);
 - estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni, nel caso di impianti per teleradiodiffusione.
- (8) Le istanze di autorizzazione e le D.I.A., nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs 259/2003, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
- Le S.C.I.A., ai sensi dell'art. 87 bis del D. Lgs 259/03, si intendono accolte entro 30 giorni dalla presentazione in assenza di provvedimenti di diniego.
- (9) Lo Sportello Unico per le Attività Produttive emette il Provvedimento Unico Finale comprensivo degli atti endoprocedimentali ad esso connessi. In particolare:
- autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 rilasciata dal Comune sede dell'installazione sulla base dei programmi localizzativi di cui al successivo art. 10;
 - parere tecnico dell'A.R.P.A. circa il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità di cui al D.M. 10.09.1998, n. 381, alla legge 36/01 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 05.09.2005 e all'art. 87 del D.Lgs 259/2003, da adottare in modo esplicito entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, salve le eventuali richieste di integrazioni;

- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/04;
 - altri eventuali assensi richiesti in relazione all'area di intervento.
- (10) Ai sensi dell'art. 87, comma 5, del D.Lgs 259/03, gli Enti coinvolti hanno 15 giorni dal ricevimento della domanda per formulare eventuali richieste di integrazione di documenti tramite lo Sportello Unico per le Attività produttive, in tal caso il termine inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
- (11) Il provvedimento autorizzativo unico rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.
- (12) Lo Sportello Unico per le Attività Produttive e il Comune pubblicizzano l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite l'Albo Pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.
- (13) In caso di motivato dissenso del Comune o dell'A.R.P.A., è convocata dallo Sportello Unico entro trenta giorni la Conferenza dei servizi, che si pronuncia entro giorni 30 dalla convocazione.
- (14) Il Comune, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.
- (15) Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, trasmette all'A.R.P.A. e al CORECOM copia dei provvedimenti autorizzativi unici rilasciati o dei provvedimenti di diniego, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), della L.R. 19/04.
- (16) Le opere debbono essere realizzate a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.
- (17) Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella S.C.I.A., secondo le modalità e le procedure della deliberazione della Giunta regionale n. 19-13802 del 02.11.2004.

Articolo 9

Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti.

- (1) Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano con riguardo:
- alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
 - alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete) oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
 - alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto dichiarato dal richiedente e dal relativo parere preventivo formulato dall'A.R.P.A., diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
 - alla realizzazione di impianti, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, nei seguenti casi:
 - sostituzione di impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e dal relativo parere preventivo formulato dall'ARPA; detti impianti, ove proposti dal Comune, non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
 - realizzazione di impianti microcellulari;

- installazione di impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad es. TACS e TV analogica);
 - utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi;
 - alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.
- (2) La procedura autorizzativa semplificata consiste nel ritenere formato il silenzio assenso, di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs. 259/03, rispettivamente:
- entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
 - entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W ove compresi nel programma localizzativo dai gestori.
- Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge 164/14 non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati.
- (3) Non è derogabile, per le richieste soggette a iter semplificato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.
- (4) Le procedure di cui al presente articolo si intendono variate automaticamente ove la normativa nazionale intervenga con disposizioni diverse

Articolo 10

Programma annuale dei gestori

- (1) Il programma contenente le proposte di localizzazione dei gestori costituisce presupposto per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, fatti salvi i casi di esclusione previsti dall'ultimo comma e dalla normativa vigente; a tal fine i gestori entro il 31 Dicembre di ogni anno presentano al Comune e alla Città Metropolitana (in formato cartaceo ed elettronico), il proprio programma localizzativo, tenendo conto delle indicazioni del presente regolamento.
- (2) Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.
- (3) I gestori possono integrare il programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.
- (4) Devono essere ricomprese nel programma annuale anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata avanzata domanda di autorizzazione.
- (5) La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere autorizzazioni all'installazione di impianti nel corso dell'anno.
- (6) Il programma deve contenere:
- le indicazioni sulle principali caratteristiche tecniche degli impianti;
 - le ragioni che giustificano l'incremento della rete;
 - l'eventuale entità dell'investimento necessario alla realizzazione, unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale;
 - l'indicazione della localizzazione di ogni impianto, evidenziando la possibilità o meno di condivisione di infrastrutture o apparati esistenti; la localizzazione deve essere individuata cartograficamente e mediante gli estremi catastali della particella proposta.
- (7) Il Comune può organizzare incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti, appartenenti a gestori diversi, su medesime strutture, nel

rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale a tutela degli operatori del sistema.

- (8) Il Comune adotta le iniziative di informazione e pubblicizzazione di cui all'art. 7, comma 2, della L.R. 19/04, limitatamente all'esito del confronto tra il programma del gestore e il regolamento comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.
- (9) Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. 19/04. Possono tuttavia essere inclusi nel programma gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, comunque non soggetti ai criteri di localizzazione degli impianti di cui al precedente art. 7 e alle spese per attività istruttorie di cui all'art. 11, al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 9.

Articolo 11

Spese per attività istruttorie

- (1) Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 26 marzo 2015 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 14 della legge n. 19/2004 (*“Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*) della Regione Piemonte, gli oneri per l'attività istruttoria previsti in ottemperanza ai disposti dell'art. 14 della L.R. 19/04 e dell'art. 9 della deliberazione della Giunta Regionale n. 16-757 del 05.09.2005 non sono dovuti.

Articolo 12

Controlli

- (1) Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 19/04 il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM e avvalendosi delle competenze dell'A.R.P.A..
- (2) Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:
 - il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
 - la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
 - la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui all'art. 13 della L.R. 19/04 e il controllo a campione degli stessi.
- (3) Previ specifici accordi con l'A.R.P.A., il Comune può prevedere:
 - un piano per il monitoraggio di tutte le stazioni radio base del territorio comunale e la predisposizione di un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico;
 - l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti di telefonia cellulare per verificare il rispetto della vigente normativa.

Articolo 13

Impianti esistenti e catasto degli impianti

- (1) Gli allegati “C1” e “C2” al presente regolamento riportano l'individuazione degli impianti esistenti sul territorio comunale, compilati con la collaborazione dell'A.R.P.A. e sulla base dei dati disponibili al momento dell'approvazione.
- (2) L'allegato, in quanto semplice elemento illustrativo dello stato di fatto, può essere aggiornato periodicamente dal Comune senza che ciò costituisca variante al regolamento.

- (3) La trasmissione di copia dei provvedimenti autorizzativi all'A.R.P.A. contribuisce alla formazione e all'aggiornamento del catasto regionale degli impianti di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 19/04.

Articolo 14

Impianti provvisori

- (1) I gestori di reti di telefonia mobile possono collocare impianti provvisori trasportabili, con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzabili per un periodo di tempo prestabilito, esclusivamente per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti.
- (2) Non è consentita l'installazione dei suddetti impianti per un periodo superiore a sei mesi.
- (3) Dell'installazione è data comunicazione allo SUAP con un anticipo di trenta giorni, entro i quali il Comune può chiedere una diversa localizzazione. La comunicazione deve contenere, oltre all'indicazione della localizzazione, le motivazioni e il periodo di tempo entro il quale l'installazione dovrà essere rimossa.
- (4) Per le procedure si applicano i disposti della D.G.R. n. 19-13802 del 02.11.2004.

Articolo 15

Comunicazione di entrata in esercizio

- (1) Per ciascun impianto installato il gestore dovrà dare allo SUAP, entro 15 giorni dall'attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio, previa certificazione di conformità, secondo le modalità e le procedure della D.G.R. n. 19-13802 del 02.11.2004.

Articolo 16

Sanzioni

- (1) Si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 della L.R. 19/04 e dall'art. 15 della legge 36/01 e dal Regolamento Comunale per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del
- (2) L'irrogazione della sanzione spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall'A.R.P.A..

Articolo 17

Pubblicità del regolamento e degli atti

- (1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- (2) L'Amministrazione Comunale può predisporre un piano di campagna informativa relativa alla tutela dai rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, rivolto alla popolazione in generale e alla popolazione scolastica in particolare.

Articolo 18

Norme abrogate

- (1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 19
Casi non previsti dal presente regolamento

- (1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.

Articolo 20
Rinvio dinamico

- (1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- (2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 21
Entrata in vigore

- (1) Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale, della durata di 10 giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.